DB Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9768 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 02/02/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LAGO GIUSEPPE ROBERTO nato il 28/04/1958 a CITTADELLA
LAGO GIANCARLO nato il 03/04/1953 a CITTADELLA

avverso la sentenza del 25/06/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. M. S. Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito altresì per i ricorrenti l'avv. C. Vanzetti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 11/05/2011, il Tribunale di Padova dichiarava Lago Giancarlo e Lago Giuseppe Roberto responsabili dei seguenti reati:

A) quali amministratori e, il secondo, anche liquidatore di Dresslab Commerciale s.r.l., dichiarata fallita il 19/10/2006:

1) bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 1.101.156 in favore di Dresslab s.r.l., di euro 95.201 in favore di Bassano Fissaggio 2 s.r.l. (entrambe appartenenti agli imputati) e bancarotta fraudolenta per dissimulazione di euro 155.995, contabilizzando il pagamento a saldo di una fattura per operazione inesistente apparentemente emessa dalla ditta Magnifico Rusellae di Farensin Giannina;

2) bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione degli affari, con particolare riguardo ai movimenti economici registrati nel conto "Cassa" (fra i quali, in particolare, figura l'operazione fittizia di cui sopra);

B) quali amministratori di Bassano Fissaggio 2 s.r.l., dichiarata fallita il 16/11/2006:

1) bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione di beni strumentali e bancarotta fraudolenta per dissipazione di euro 1.040.000 attraverso l'erogazione, nel corso del 2003, di finanziamenti alla società di diritto tunisino "Jona's Textile" s.a.r.l. (costituita dagli imputati e amministrata da Giancarlo Lago);

2) bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione degli affari, con particolare riguardo ai movimenti economici registrati nel conto "Cassa" relativi a rapporti intercorsi con varie ditte, alla contabilizzazione di fatture e ad anomale registrazioni relative al conto "Debiti verso soci";

C) in relazione a Bassano Fissaggio 2 s.r.l., causazione del fallimento mediante false comunicazioni sociali concernenti la falsa iscrizione, nel bilancio relativo all'esercizio 2003, come ricavi di competenza di fatture da emettere per un importo di euro 386.592, così evitando che la società incorresse nella revoca dei consistenti affidamenti bancari precedentemente ottenuti e concorrendo a cagionare, con la prosecuzione dell'attività, lo stato di dissesto.

Con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e riconosciuta la continuazione tra i reati (ritenuto più grave quello *sub* A), gli imputati, con la riduzione per il rito, venivano condannati alla pena principale di anni 3 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

dirittobancario.it

Investita delle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata il 25/06/2015, ha unificato i reati *sub* B) e C) a norma dell'art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e rideterminato la pena principale in anni 2 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto e attraverso il difensore avv. C. Vanzetti, Lago Giancarlo e Lago Giuseppe Roberto denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza dell'art. 216 l. fall, vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.

2.1. Con riferimento ai fatti di bancarotta documentale *sub* A2) e B2), la difesa aveva sostenuto che la contabilità delle società fallite presentava solo talune limitate criticità relative esclusivamente ad una sola delle scritture contabili e ad un ristrettissimo numero di annotazioni, laddove integra il reato solo la contabilità tenuta in modo confuso, caotico e dolosamente erroneo e avuto riguardo all'intero corpo della contabilità o a una parte significativa dello stesso. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che i riferimenti al conto "Cassa" riportati nell'imputazione fossero mere specificazioni, sicché ogni pronuncia relativa a scritture contabili diverse da detto conto deve ritenersi *extra petita*.

2.2. Con riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale *sub* B1), la motivazione della sentenza impugnata è illogica e in parte mancante. In ordine alla distrazione mediante il contratto di affitto di azienda, la difesa ha sostenuto che i canoni di affitto percepiti dalla società poi e successivamente dal curatore, così come risultanti dalla sentenza di primo grado, sono di importo maggiore del valore dei beni locati, il che esclude qualsiasi depauperamento del patrimonio della società, ma la sentenza impugnata non ha dato risposta alla questione. Quanto alla distrazione di beni non rinvenuti in sede di inventario, la difesa ha sostenuto che si trattava di beni acquistati usati nel 2001, il che consentiva di ritenere che essi avessero perso ogni valore economico, laddove la Corte di appello si è limitata ad affermare che la vetustà dei beni non si ricava da alcun elemento. Quanto alla dissipazione per oltre un milione di euro, la difesa aveva dedotto che l'operazione non appariva né aleatoria, né priva di significato economico, ma rispondeva a precise e legittime esigenze economiche di delocalizzazione della produzione, laddove erroneamente la Corte di appello fa riferimento al carattere "distrattivo/dissipativo" dell'operazione e non offre alcuna motivazione sulla connotazione dissipativa della stessa, limitandosi ad affermarne il carattere imprudente e troppo rischioso, il che integrerebbe il reato di bancarotta semplice, comunque estinto per prescrizione; erroneamente si

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

afferma che la società all'epoca si trovava in situazione di progressiva insolvenza.

2.3. Con riferimento al capo C), l'annotazione oggetto dell'imputazione non aveva alcuna capacità ingannatoria e non poteva caratterizzarsi come espressiva di dolo intenzionale, trattandosi di annotazione non prevista e non consentita dai criteri di redazione del bilancio, né potendo esistere fatture da rimettere nel momento della redazione del bilancio, laddove la Corte di appello ha omesso di valutare se un'annotazione estranea ai princìpi contabili possa costituire espressione di dolo intenzionale e se non si versi in ipotesi di reato impossibile.

2.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, erroneamente la Corte di appello ha qualificato come circostanza aggravante la pluralità dei fatti di bancarotta.

3. Con memoria del 30/01/2018, il difensore delle parti civili ha chiesto che il ricorso sia rigettato, depositando nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Le censure relative ai fatti di bancarotta documentale *sub* A2) e B2) sono inammissibili. All'evidenza infondati sono i rilievi difensivi circa l'oggetto delle imputazioni, univocamente riferito ai libri e alle scritture contabili tenuti in modo da non consentire la ricostruzione degli affari e con specifico – ma non certo esclusivo – riferimento al conto "cassa". D'altra parte, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno, con riferimento ad entrambe le imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale, ricostruito analiticamente le plurime, rilevanti voci contabili (peraltro, in larga misura riferibili al conto "cassa" delle due fallite) in relazione alle quali gli accertamenti (svolti in particolare dal consulente tecnico del pubblico ministero) hanno condotto all'accertamento dei fatti di bancarotta documentale: i ricorrenti, attraverso doglianze del tutto disancorate dai fatti puntualmente delineati dai giudici di merito, si sottraggono al confronto critico con le valutazioni dei giudici di merito e con i dati probatori sui quali si fondano, risultando *in toto* carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Le censure relative ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale *sub* B1) non meritano accoglimento.

dirittobancario.it

3.1. Inammissibili sono le doglianze relative ai fatti di bancarotta relativi all'affitto dell'azienda e agli ulteriori beni strumentali del valore di circa 13 mila euro. Quanto al primo, la Corte di appello ha rilevato che il contratto di affitto dell'azienda ad una società «decisamente satellite» del "gruppo Lago" (rilievo, questo, che – insieme con i dati probatori sui quali si basa – non ha formato oggetto di disamina critica da parte dei ricorrenti) con il trasferimento dei beni aziendali è intervenuto, con il conseguente pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori, il 20/12/2005, in prossimità del fallimento (dichiarato il 16/11/2006) e quando era già manifesto lo stato di insolvenza: conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di reati fallimentari, integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell'azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scire', Rv. 242614; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 7201 del 18/01/2006, Fall. Hotel Alli Due Buoi Rossi, Rv. 233634). Al riguardo, le doglianze dei ricorrenti fanno leva sui dati relativi al canone pattuito indicati dalla sentenza di primo grado, ma da tale sentenza si evince che il canone annuo pattuito (e corrisposto, quanto agli importi mensili, nel periodo gennaio/settembre 2006) era di euro 24 mila, laddove il valore dei cespiti *in loco* era stato stimato dal perito in più di 61 mila euro: il che, considerato il rilievo – certo non smentito dalla data della declaratoria di fallimento – dello stato di insolvenza già manifestatosi, rende ragione, all'evidenza, del carattere fraudolento dell'operazione (di cui i ricorrenti neppure allegano una motivazione economico-imprenditoriale), sicché la censura è manifestamente infondata. Tale conclusione deve essere riferita anche al secondo fatto di bancarotta, posto che, svincolate da qualsiasi dato probatorio espressivo dell'obsolescenza dei beni strumentali in questione, le deduzioni difensive rivestono carattere meramente assertivo.

3.2. Quanto all'imputazione di dissipazione di euro 1.040.000 attraverso l'erogazione, nel corso del 2003, di finanziamenti alla società di diritto tunisino "Jona's Textile" s.a.r.l., mette conto, in premessa, ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in forza del quale la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002,

dirittobancario.it

Galluccio, Rv. 225398): infatti, anche le operazioni manifestamente imprudenti, *ex* art. 217, primo comma, n. 3, l. fall., devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 - dep. 1999, Vichi, Rv. 212608). La Corte di appello, richiamata l'analitica ricostruzione della vicenda operata dalla conforme sentenza di primo grado, ha rimarcato, in primo luogo, i segnali di elevato rischio di dissesto già evidenti all'epoca dell'operazione: in questo contesto, i finanziamenti per oltre un milione di euro (in favore di una società da poco costituita che non aveva ancora iniziato alcuna attività, sottolineano i giudici di merito) si connotano, nella ricostruzione della sentenza impugnata, per l'evidente squilibrio del rapporto sinallagmatico e la diminuzione della consistenza patrimoniale di Bassano Fissaggio 2 s.r.l. foriera del rischio di un'ingiustificata perdita di ricchezza e di diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori. Nei termini, in sintesi, indicati, la Corte distrettuale ha dato conto, per un verso, dell'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze della società, della massiccia operazione di finanziamento realizzata in un quadro di elevato rischio di dissesto e, per altro verso, della piena riconoscibilità, in capo agli amministratori, dell'elemento psicologico del reato: il che esclude la fondatezza dell'invocata riqualificazione del fatto *sub specie* di bancarotta semplice. Le censure articolate al riguardo dai ricorrenti sono infondate, non inficiando la motivazione dei giudici di merito. La deduzione circa la prospettiva della delocalizzazione della produzione risulta del tutto disancorata dalla disamina delle condizioni e delle prospettive imprenditoriali della fallita, le une e le altre ripercorse dai giudici di merito e compendiate nei rilievi della sentenza impugnata circa l'evidente squilibrio patrimoniale determinato nella fallita dai finanziamenti e dall'elevato rischio di dissesto in cui si trovava: in questi termini, la motivazione della sentenza impugnata rende ragione dell'insussistenza, nell'operazione in questione, di alcun elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, insussistenza che, come si è anticipato, giustifica l'esclusione della riqualificazione del fatto quale bancarotta semplice. Né colgono nel segno le censure circa l'elevato rischio di dissesto della fallita, che le conformi sentenze di merito hanno rilevato sulla base delle risultanze del bilancio relativo al 2003 (che, senza la falsa comunicazione di cui al capo C, si sarebbe chiuso con un passivo di ben 342 mila euro) e dell'andamento della crescente esposizione debitoria, oltre che della disamina dei rapporti di "Jona's Textile" con la fallita, da un lato, e, dall'altro, con altre tre società tunisine appartenenti ai ricorrenti (Rozatex, Rozatex 2 e Rozatex 3). Quanto al riferimento al carattere "distrattivo/dissipativo", si tratta di minima incongruenza priva di incidenza sul *decisum* (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

dirittobancario.it

4. Le censure relative all'imputazione di bancarotta da false comunicazioni sociali *sub* C) sono manifestamente infondate. In forza del principio di competenza, nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423 *bis*, primo comma, n. 3, cod. civ.): come si è osservato in dottrina, con l'applicazione del principio di competenza, sono ricondotti alla stessa unità temporale tutti gli elementi positivi e negativi concorrenti alla formazione del risultato dell'esercizio, utilizzando un dato di carattere oggettivo, quale, ad esempio, l'epoca di conclusione di un negozio giuridico fonte di costi e ricavi, senza far riferimento a quella in cui ha avuto luogo il relativo esborso monetario. Le scritture di integrazioni e rettifica – quale quella relativa a fatture da emettere oggetto dell'annotazione ritenuta falsa - hanno dunque lo scopo di integrare tutti i costi e ricavi di esercizio che, benché economicamente maturati, non hanno avuto la loro manifestazione numeraria, costi e ricavi che a norma dell'art. 2423 *bis* cit., devono obbligatoriamente essere imputati all'esercizio in chiusura: il che priva di consistenza il presupposto della censura dei ricorrenti, laddove – a fronte della diffusa motivazione delle conformi sentenze di merito circa la concreta idoneità ingannatoria della falsità e gli ulteriori requisiti della fattispecie *ex* art. 2621 cod. civ. – le ulteriori doglianze risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate, posto che la disciplina dettata dall'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall. «postula l'unificazione *quoad poenam* di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, "circostanze", adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento (...) implica il necessario richiamo all'art. 64 cod. pen., che è l'unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria»: scelta, quella di ricorrere formalmente allo strumento della circostanza aggravante, «chiaramente ispirata dall'esigenza, avvertita dal legislatore, di mitigare le conseguenze sanzionatorie e di non pervenire a forme di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui pluralità in un fallimento è evenienza fisiologica» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665): si tratta, dunque, di una circostanza aggravante assoggettata al giudizio di bilanciamento *ex* art. 69 cod. pen. (Sez. 5, n. 50349

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675).

6. Pertanto, complessivamente valutati, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Non può darsi corso alla richiesta della difesa delle parti civili di liquidazione delle spese sostenute nel grado, alla luce dell'orientamento, del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale, nel giudizio per cassazione, l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che, dopo avere depositato una memoria, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918; conf., *ex plurimis*, Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016, Rosati, Rv. 268768; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi', Rv. 267690; Sez. 5, n. 44396 del 18/06/2015, Benedetti, Rv. 266403; Sez. 5, n. 43484 del 07/04/2014, Miglietta, Rv. 261302, che richiama il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/02/2018.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

dirittobancario.it